

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1880

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice di procedura penale prevede che l'ufficio del giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) costituisca una sezione nell'ambito di ciascun tribunale. Trattasi di un ufficio di notevole importanza per i poteri conferiti a tale nuova funzione che riguardano sia l'esame della consistenza probatoria portata alla sua conoscenza, sia le decisioni sui provvedimenti cautelari e di limitazione della libertà degli accusati, sia i provvedimenti di archiviazione, di proscioglimento e di rinvio a giudizio.

La rilevanza di tali uffici è vieppiù marcata in quei tribunali ove esisteva - ed ancora esiste, fino all'entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale - l'ufficio del consigliere istruttore con funzioni di cassazione, coadiuvato da un consigliere istruttore aggiunto con funzioni di appello; e cioè nei dodici più importanti tribunali, quali quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

D'altra parte, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, prevedono che i magistrati i quali ricoprono, attualmente, l'ufficio di consigliere istruttore nelle suddette città siano assegnati alla Corte di cassazione o ad altro ufficio con funzioni equiparate, data la irreversibilità delle

funzioni che ancora caratterizza il nostro ordinamento giudiziario. In tal modo vengono a disperdersi preziose esperienze professionali, acquisite nell'esercizio della dirigenza dell'ufficio istruttorio, esperienze che hanno molti aspetti comuni con le funzioni esercitabili come dirigente della sezione G.I.P..

La necessità di connotare l'importanza dei compiti assegnati agli uffici dei giudici per le indagini preliminari, quantomeno nei tribunali più importanti, e l'analoga necessità di consentire che a tali incarichi partecipino (salva la determinazione del Consiglio superiore della magistratura nel valutare le attitudini per il nuovo incarico) gli attuali dirigenti preposti agli uffici nelle stesse città, rendono indispensabile una modifica legislativa che permetta di realizzare entrambi gli obiettivi. Si propone quindi che nei suindicati tribunali l'incarico di presidente di sezione dei G.I.P. sia conferito a magistrati con funzioni di cassazione e che siano istituiti posti di presidente aggiunto da conferirsi a magistrati con funzioni di appello; in tal modo si crea, sul mero versante ordinamentale ed organizzativo, un'analogia tra gli uffici di istruzione indicati dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e le sezioni G.I.P.. A tanto provvedono i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto. L'anomalia della disparità nelle qualifiche funzionali tra il presidente della sezione G.I.P. e gli altri presidenti di sezioni del medesimo tribunale (gli uni con funzioni di cassazione, gli altri con funzioni di appello) è soltanto apparente perchè trova giustificazione nella diversa caratterizzazione dell'ufficio G.I.P..

L'urgenza è dettata dall'esigenza di intervenire prima che siano attivati i meccanismi di tramutamento per la copertura dei posti dei presidenti di sezioni G.I.P. secondo il sistema ordinario: meccanismi di prossima operatività dovendosi completare gli organici tabellari in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il comma 3 provvede ad una situazione sorta a seguito della costituzione delle preture

circondariali e resa particolarmente acuta dal fatto che il pretore titolare, nei circondari più importanti, gestisce un ufficio con un numero elevatissimo di magistrati (anche oltre le 100 unità) alcuni dei quali, già pretori titolari di preture mandamentali pluripersonali, hanno pari qualifica.

Di qui la necessità e l'urgenza di conferire le funzioni di cassazione ai titolari delle preture circondariali aventi sede nella città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia per attribuire maggiore autorevolezza al loro incarico, i cui compiti si sono accresciuti a seguito della legge n. 30 del 1989.

Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 sono conseguenziali alle modifiche apportate con i primi due commi dello stesso articolo 1. Il comma 4, infatti, sopprime la disciplina dettata dall'articolo 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988 per l'assegnazione degli attuali consiglieri istruttori e consiglieri istruttori aggiunti, disciplina che era giustificata dalla impossibilità, per i predetti magistrati, di concorrere ai nuovi posti di presidente di sezione G.I.P.. Il comma 5 adegua la tabella generale dell'organico dei magistrati, tenendo peraltro conto, rispetto alla tabella allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, anche dell'aumento approvato, per gli uffici della Calabria, con la nuova legge 5 luglio 1989, n. 246.

Le innovazioni non comportano spese perchè non incidono sull'organico complessivo dei magistrati; nè una maggiorazione dell'onere può derivare da incrementi stipendiali in relazione alle nuove funzioni stante il divario tra i magistrati che esercitano funzioni di cassazione (pari a 567 unità) e quelli che hanno la qualifica di magistrati di cassazione (n. 1303 unità) ma non le corrispondenti funzioni.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.

Decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1989.

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nei tribunali di maggiore importanza e nell'imminenza dell'avvio delle ordinarie procedure per la copertura dei posti, alla organizzazione di uffici dei giudici per le indagini preliminari (G.I.P.), al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli attuali presidenti, nonchè al conferimento delle stesse funzioni ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.

2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.

3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA B
(Prevista dall'articolo 1, comma 5)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati ...	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	567
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.380
Uditori giudiziari	350
TOTALE ...	8.409